

“Avviso pubblico per la nomina del Presidente e di due componenti dell’Organismo indipendente di valutazione del Consiglio regionale del Lazio”

Art. 1
(Oggetto)

1. Il Consiglio regionale del Lazio deve procedere alla costituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) composto da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente.
2. I tre componenti dell’OIV sono nominati, ai sensi dell’articolo 115 bis del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, di seguito denominato Regolamento, con deliberazione dell’Ufficio di presidenza nel rispetto, di norma, del principio delle pari opportunità.
3. La procedura di cui al presente avviso non riveste carattere concorsuale e non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria.

Art. 2
(Requisiti di partecipazione)

1. I componenti dell’OIV sono nominati esclusivamente tra i soggetti iscritti nell’Elenco nazionale di cui al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 6 agosto 2020, di seguito denominato, Elenco, da almeno sei mesi.
2. L’incarico di Presidente dell’OIV, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, lettera *b*), del d.m. del 6 agosto 2020, può essere conferito solo a soggetti collocati nelle fasce professionali n. 2 e 3 dell’Elenco. L’incarico di componente dell’OIV può essere conferito a soggetti collocati in una delle tre fasce professionali del medesimo Elenco.

Art. 3
(Cause ostative alla nomina)

1. Ai sensi dell’articolo 115 ter, comma 1, del Regolamento, non possono essere nominati componenti dell’OIV:
 - a*) i dipendenti del Consiglio regionale e di altre amministrazioni o enti in posizione di comando presso il Consiglio;
 - b*) coloro che ricoprono ruoli o comunque incarichi presso società o enti controllati dalla Regione;
 - c*) coloro che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di

consulenza con le predette organizzazioni ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina;
d) coloro che hanno legami di parentela o affinità entro il quarto grado con i dirigenti delle strutture amministrative.

Art. 4

(Appartenenza a più Organismi indipendenti di valutazione)

1. Ai sensi dell'articolo 8 del d.m. del 6 agosto 2020, ciascun soggetto iscritto nell'Elenco e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV per un massimo di quattro.
2. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il limite di cui al comma 1 è pari a due.

Art. 5

(Modalità di presentazione della candidatura)

1. La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, utilizzando il modello allegato al presente avviso, deve essere, a pena di esclusione, debitamente sottoscritta e presentata entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Portale della Performance - Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC), esclusivamente al seguente indirizzo: oiv@cert.consreglazio.it. L'oggetto della PEC deve contenere la seguente dicitura: "Avviso pubblico per la nomina del Presidente e di due componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione del Consiglio regionale del Lazio".
2. La presentazione della domanda entro il termine perentorio di cui al comma 1 è comprovata dalla data di attestazione di invio della domanda a mezzo PEC. Qualora il termine perentorio di cui al comma 1 coincida con un giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo.
3. Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
 - a) curriculum vitae;
 - b) sintetica relazione illustrativa, delle esperienze ritenute maggiormente significative in relazione all'incarico e descrittiva di azioni ed obiettivi che il candidato ritenga importanti per svolgere in modo efficace il ruolo di Presidente ovvero di componente dell'OIV presso il Consiglio regionale del Lazio;
 - c) copia fotostatica/scansione di un documento d'identità, non necessaria quando la domanda è presentata per via telematica secondo le modalità di cui all'articolo 65, comma 1, lettere a) e c-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche. Quest'ultima modalità è valida esclusivamente nel caso in cui la proposta di candidatura è trasmessa dal professionista tramite il proprio domicilio digitale inserito nell'Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti di cui all'articolo 6 bis del suddetto d.lgs. 82/2005.

4. Il Consiglio regionale del Lazio non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a cause non imputabili all'amministrazione.

Art. 6

(Articolazione della procedura di valutazione)

1. Le domande pervenute nei termini e con le modalità previste dall'articolo 5 sono esaminate ai fini dell'accertamento della completezza e della sussistenza dei requisiti richiesti.

2. Ai fini della nomina del Presidente e dei due componenti dell'OIV di cui al presente Avviso, costituiscono elementi valutativi:

- a) le esperienze maturate come Presidente o componente di OIV o di organismi preposti alla valutazione;
- b) la specializzazione conseguita, con preferenza presso pubbliche amministrazioni, in altri contesti lavorativi o professionali e/o in attività accademiche o di ricerca, in uno o più dei seguenti ambiti: performance management, valutazione delle prestazioni dirigenziali e del personale, gestione del personale, organizzazione del lavoro;
- c) rispondenza degli obiettivi e delle azioni descritte nella relazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), alle esigenze del Consiglio regionale;
- d) pubblicazioni edite sulle tematiche del performance management, della valutazione delle prestazioni dirigenziali e del personale, della gestione del personale, dell'organizzazione del lavoro.

3. Le domande, corredate della relativa istruttoria tecnico amministrativa svolta dalla competente struttura, sono trasmesse al Presidente del Consiglio ai fini delle determinazioni di competenza dell'Ufficio di presidenza.

4. L'Ufficio di presidenza valuta i profili corrispondenti ai ruoli da ricoprire e, ove lo ritenga opportuno, si riserva di sottoporre i candidati ad eventuale colloquio prima di procedere alla nomina.

Art. 7

(Durata dell'incarico e trattamento economico)

1. L'incarico di Presidente e di componente dell'OIV ha durata di tre anni a decorrere dalla data di insediamento del medesimo organismo ed è subordinato al mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco per l'intera durata dell'incarico. Gli incarichi non sono prorogabili e possono essere rinnovati una sola volta, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, del d.m. del 6 agosto 2020.

2. Il compenso per gli incarichi è determinato rispettivamente in euro 22.000,00 annui lordi per il Presidente ed in euro 19.000,00 annui lordi per ciascuno dei due componenti. Non sono previsti rimborsi spese.

Art. 8

(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le sole finalità connesse all'espletamento della procedura di selezione di cui al presente avviso e, successivamente, per le sole finalità inerenti la gestione del rapporto instaurato con il Consiglio regionale. I dati medesimi possono essere comunicati all'esterno unicamente per gli adempimenti di legge.

Art. 9

(Responsabile del procedimento)

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, il responsabile del procedimento è la dott.ssa Alessandra Peveri.

Art. 10

(Comunicazioni e disposizioni varie)

1. Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni sono pubblicati sul Portale della Performance del Dipartimento della funzione pubblica, nonché nella sottosezione "Avvisi" della sezione "Bandi e Avvisi" del sito del Consiglio regionale. Eventuali comunicazioni individuali sono indirizzate ai recapiti indicati dai candidati nella domanda di partecipazione.

2. Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della normativa vigente in materia, possono essere inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica: urpcrl@regione.lazio.it - PEC : urpcrl@cert.consreg Lazio.it.

3. Eventuali informazioni possono essere richieste alla responsabile del procedimento ai seguenti recapiti telefonici: 0665937575/0665932654 ed al seguente indirizzo di posta elettronica staffperformance@regione.lazio.it.

Art. 11

(Disposizioni finali)

1. Il Consiglio regionale del Lazio si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente avviso per esigenze sopravvenute.

La Segretaria generale
Dott.ssa Cinzia Felci